



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**IN**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA**  
**LOMBARDIA**

composta dai Magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Giuseppe Zola	Consigliere
dott. Gianluca Braghò	Primo Referendario
dott. Massimo Valero	Primo Referendario
dott. Alessandro Napoli	Referendario (relatore)
dott. Donato Centrone	Referendario
dott. Francesco Sucameli	Referendario
dott. Cristiano Baldi	Referendario

**nella camera di consiglio del 17 aprile 2012**

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista la nota pervenuta in data 2 aprile 2012 con la quale il Sindaco del Comune di Canzo (CO) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Canzo (CO);

Udito il relatore, Alessandro Napoli;

### **OGGETTO DEL PARERE**

Il Sindaco del Comune di Canzo (CO) ha posto alla Sezione una richiesta di parere in merito all'incremento del fondo della contrattazione decentrata ex art. 15 del CCNL di comparto del 01.04.1999 – parte stabile, dovendo provvedere alla quantificazione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale per l'anno 2012.

Più nel dettaglio, l'organo rappresentativo dell'ente osserva testualmente quanto segue.

Il Comune, avente popolazione superiore a 5.000 abitanti, aveva alla data del 31.12.2011 n. 25 dipendenti a tempo indeterminato di cui n. 3 a tempo parziale.

L'art. 2, comma 186, lett. e) della l. n. 191/2009 dispone *"la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto"*.

Con decorrenza dal 31.12.2011 ha cessato le proprie funzioni il "Consorzio di Polizia locale Segrino": il Comune di Canzo ha, dunque, riassorbito nel proprio organico, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto del cessato Consorzio, il personale ancora in servizio alla data della cessazione (quattro agenti).

Il decreto legge n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010 dispone all'art. 9 comma 2 *bis* che *"a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011,*

*n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio".*

Tale disposizione normativa non ha previsto una forma di garanzia a favore di quegli enti che hanno avuto riduzioni di personale per effetto dell'adesione a Consorzi.

L'Amministrazione richiama, poi, il parere della Sezione n. 324 del 2011, argomentando che - nel caso di riduzione del personale in servizio - la consistenza del fondo è conteggiata a saldo, comparando l'entità del personale al 31 dicembre, rispetto alla consistenza al 1° gennaio del medesimo anno, tenendo conto della data di inizio delle singole unità ed in considerazione dei diritti dei cessati all'attribuzione del trattamento accessorio per il periodo di permanenza in servizio. L'operazione risulta possibile ad inizio anno se si è a conoscenza delle cessazioni; diversamente, è necessario rivedere il fondo in corso dell'anno con una quantificazione definitiva al 31 dicembre.

Ad avviso dell'ente locale detta norma posta nell'ottica di riduzione complessiva della spesa pubblica individua un ulteriore limite alla spesa di personale e, nella fattispecie, all'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio, senza però specificare se tale ammontare, legato ai corrispondenti importi dell'anno 2010, possa essere superato se non si è in presenza di "parità di risorse umane" presenti in servizio (fermo il taglio "automatico" nel caso di cessazioni).

L'art. 15 comma 5 del CCNL sottoscritto in data 01.04.1999 dispone: *"in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 29/93 valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio".*

Il Comune di Canzo con delibera di Giunta Comunale n. 153 del 30.12.2003 ha provveduto a rideterminare la pianta organica, eliminando le 5 posizioni lavorative dell'Area vigilanza (di cui 4 coperte) a seguito del trasferimento dei dipendenti al Consorzio costituito dal 01.01.2004.

L'Amministrazione non ha provveduto ad effettuare alcuna assunzione dal 2004.

Con successiva delibera di Giunta Comunale n. 109 del 28 dicembre 2011 ha provveduto a rideterminare la dotazione organica ripristinando l'Area Polizia locale e prevedendo 4 posizioni lavorative a seguito della cessazione del Consorzio.

Il Sindaco richiama, poi, il parere dell'ARAN del 5 giugno 2011, avente ad oggetto "*suggerimenti e criteri per la costituzione del fondo ex art. 15 del CCNL del 1.4.1999, per gli enti di nuova istituzione*". Riferisce che, ad avviso dell'Agenzia, in mancanza di una regolamentazione specifica per la costituzione del fondo ex art. 15 del CCNL negli enti di nuova istituzione il problema debba essere affrontato secondo le comuni regole della correttezza e della buona fede, facendo affidamento sulla ragionevolezza e sulla sostenibilità della soluzione adottata: un criterio guida può essere individuato nel comma 5 del già citato articolo 15 del CCNL del 1999, ove si afferma che in presenza di aumenti della dotazione organica le risorse del fondo possono essere incrementate in misura "congrua". Ritiene che il caso dell'ente di nuova istituzione possa essere considerato equivalente a quello dell'ente che incrementa la propria dotazione organica, in quanto il nuovo ente deve necessariamente definire una nuova dotazione del personale. Dovendo attribuire un contenuto concreto al concetto di "congruo", si possono mettere a confronto un insieme di enti di equivalente livello organizzativo, come consistenza di personale, e ricavare, dall'analisi dei fondi degli enti stessi, un valore medio unitario delle risorse che compongono il relativo finanziamento. Questo valore, rapportato al numero di dipendenti dell'ente di nuova istituzione, dovrebbe consentire il primo importo del fondo ex art. 15.

L'Amministrazione prosegue precisando che è stata approvata con delibera di Giunta comunale n. 5 del 18/1/2012 la costituzione del fondo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata per l'anno 2012 – parte stabile ed in data 10/2/2012 è stata sottoscritta l'ipotesi del contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Canzo annualità economica 2012 – parte stabile, da parte della delegazione trattante di parte pubblica, RSU aziendale ed organizzazioni sindacali territoriali, sulla quale l'organo di revisione ha espresso parere contrario. A questo punto le parti hanno sospeso i lavori.

Il Sindaco osserva che tale situazione compromette fortemente l'assetto organizzativo del Comune in virtù del fatto che il ruolo degli agenti di polizia locale è fondamentale per garantire la sicurezza di un territorio che, nel suo complesso, conta un numero di abitanti pari a 9.177, in quanto dal 1/1/2012 è stata approvata

una convenzione con i Comuni limitrofi (Canzo – Castelmarte – Longone al Segrino – Proserpio).

L'organo rappresentativo dell'ente ha provveduto alla rideterminazione del fondo ex art. 15 mediante un incremento della parte stabile, prendendo a riferimento il fondo costituito per il 2011 dal Consorzio di polizia locale Segrino (Ente di equivalente livello organizzativo) pari ad Euro 56.533,36, nonché le quote effettivamente corrisposte nel 2011 al personale riassorbito dal Comune di Canzo (valore medio unitario) pari ad Euro 26.138,08.

Ad avviso dell'Amministrazione questo criterio risulta più rispondente rispetto al criterio "*pro quota standard*" che non tiene conto delle diverse quote di salario accessorio percepite dai dipendenti e che, inoltre, porterebbe ad effetti distorsivi sul fondo per il salario accessorio dei Comuni aderenti all'ex consorzio (incrementi in eccesso per alcuni Enti ed in difetto per gli altri) e consente il mantenimento dello stesso livello dei servizi erogati dal cessato Consorzio.

Con il criterio del "*pro quota standard*" l'incremento del fondo sarebbe pari ad Euro 22.613,34, frutto del seguente calcolo: Euro 56.533,36 diviso 10 (numero dipendenti del Consorzio) e moltiplicato per 4 (numero dipendenti riassorbiti).

Tale operazione si è resa possibile in quanto si è già a conoscenza all'inizio dell'anno delle variazioni intervenute alla dotazione organica.

In conclusione, il Comune di Canzo ipotizza che sia legittimo e congruo l'incremento del fondo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata così come sopra indicato e debitamente motivato, prendendo a riferimento il fondo 2011 del Consorzio cessato pari ad Euro 56.533,36, nonché le quote effettivamente corrisposte dal Consorzio al personale riassorbito dal Comune di Canzo.

## **PREMESSA**

Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Canzo rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7 comma ottavo, della legge 5 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al comma ottavo dell'art. 7 della legge n. 131/2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un

organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa.

I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno (per tutte: parere sez. Lombardia, 11 febbraio 2009, n. 36).

Infatti, deve essere messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e l'analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.

#### **AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA**

Riguardo all'individuazione dell'organo legittimato ad inoltrare le richieste di parere dell'ente comunale, si osserva che il Sindaco è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere, in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla.

#### **AMMISSIBILITA' OGGETTIVA**

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione, contenuta nel comma 8, dell'art. 7 della legge 131/03, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il co. 8 prevede forme di collaborazione ulteriore rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite, in

particolare, con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul *"sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici"*, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).

Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nell'esclusiva competenza dell'autorità che la svolge; nonché esclude che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all'evolversi dell'ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell'amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l'ambito di attività.

Con specifico riferimento ai quesiti posti dall'Ente, la Sezione osserva che essi, valorizzandone i profili giuridici di portata generale ed astratta, rientrano nel perimetro della nozione di contabilità pubblica, concernendo la quantificazione delle risorse destinate al fondo per la contrattazione decentrata all'esito del riassorbimento di alcune unità di personale da un disciolto consorzio di funzioni.

## MERITO

In via preliminare, il Collegio rammenta che la funzione consultiva è diretta a fornire un ausilio all'Ente richiedente per le determinazioni che lo stesso è tenuto ad assumere nell'esercizio delle proprie funzioni, restando dunque ferma la discrezionalità dell'Amministrazione in sede di esercizio delle prerogative gestorie.

Il quesito in oggetto presuppone un triplice vaglio di natura interpretativa.

Dal punto di vista logico, appare preliminare la valutazione in merito alle conseguenze della soppressione del consorzio sotto il profilo della latitudine dei

rapporti di impiego a tempo indeterminato effettivamente cedibili dal Consorzio al Comune.

In secondo luogo, è necessario soffermarsi in punto "*an*" sulla possibilità di adeguare in aumento il fondo – risorse stabili per la quota parte relativa ai dipendenti del Consorzio trasferiti nell'organico dell'ente.

Infine, in caso di risposta affermativa, si può passare a verificare in punto "*quantum*" i relativi importi.

Orbene, per quanto concerne la questione preliminare la giurisprudenza della Sezione si è, da tempo, soffermata sulla cessazione *ope legis* dei consorzi di funzioni e sui relativi effetti finanziari in capo ai singoli enti locali che ne facevano parte. In questa sede, acquista specifico rilievo il parere n. 1079 del 30.12.2010, dai cui approdi ermeneutici non vi è ragione di discostarsi, diffusamente richiamato nel prosieguo.

Ai sensi dell'art. 2 comma 186 lett. e) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 i Comuni provvedono *"alla soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni effetto"*.

La questione relativa alla sorte del personale che presta la sua attività nel Consorzio in via di scioglimento costituisce un aspetto delicato poiché in mancanza di esplicite o specifiche regole in materia di personale, il Consorzio potrebbe essersi avvalso dell'opera di dipendenti provenienti dagli enti consorziati o anche di altri dipendenti appositamente assunti.

In base al disposto normativo contenuto nella citata lett. e) del co. 186, deve ritenersi che tutto il personale del Consorzio abbia il diritto di mantenere l'impiego e che, pertanto, in sede di scioglimento dell'organo associativo, i comuni debbano accordarsi in ordine al trasferimento di tutto il personale e, in particolare, alla individuazione degli enti di destinazione di ciascun dipendente.

E' indubbio che laddove il Consorzio abbia operato solo con personale proveniente dagli enti associati la soluzione del problema sia più semplice, anche in caso di sostituzione degli stessi a seguito di pensionamenti o dimissioni. In questo caso, ogni ente reinternalizzerà sia il servizio che il personale in precedenza trasferito all'organismo comune.

Maggiori problemi sono dati dalla situazione che si viene a creare nel caso vi siano dipendenti assunti a tempo indeterminato dal Consorzio, in aggiunta a quelli provenienti dagli enti locali associati.



In questo caso, a fronte del diritto al mantenimento dell'impiego riconosciuto dalla citata lett. e), del co. 186 dell'art. 2, della legge n. 191 del 2009, si pone la questione di quale sia l'ente con il quale deve proseguire il rapporto di lavoro, con notevoli perplessità e difficoltà soprattutto laddove si tratti di entità associative composte da un ridotto numero di enti.

Al riguardo, ferma restando ogni questione in ordine alle eventuali responsabilità degli amministratori del Consorzio che hanno assunto unità di personale procedendo ad un ampliamento dell'organico rispetto a quello dato dalle unità di personale provenienti dagli enti associati, i Comuni interessati, in accordo fra loro, applicando anche le previsioni e le procedure stabilite nello Statuto del Consorzio e negli accordi associativi, dovranno decidere quanti e quali dipendenti continueranno la loro attività in ciascun ente.

La procedura di reinternalizzazione del servizio e di prosecuzione del rapporto di lavoro con parte dei dipendenti che prestavano la loro attività nel Consorzio potrebbe porsi, a prima vista, in contrasto con i vincoli di finanza pubblica che ciascun ente deve osservare in materia di assunzioni e di spesa di personale e con le regole del Patto di stabilità.

In realtà, se il Comune ed il Consorzio hanno operato correttamente non vi è alcun contrasto e non sorgono criticità.

Infatti, se al momento del trasferimento del personale al Consorzio, il Comune ha ridotto la pianta organica e calcolato i tetti relativi alla spesa di personale ed al numero dei dipendenti riducendo gli importi in misura corrispondente al numero dei dipendenti transitati al Consorzio ed alla spesa relativa, non si pone alcuna questione al momento del reintegro poiché i nuovi valori (numero dei dipendenti e ammontare della spesa) sono in linea con quelli precedenti alla costituzione dell'organismo partecipato.

Al contrario, se l'ente non ha proceduto in questo modo ma ha considerato il transito del personale presso il Consorzio quale cessazione ed ha effettuato nuove assunzioni, superando i margini di spesa residui in base al calcolo consolidato, con il rientro del personale dall'organismo sciolto si è in presenza di una violazione dei limiti previsti dalla disciplina di settore.

Si tratterebbe di un'evenienza delicata, atteso che il disposto della lett. e), del co. 186, dell'art. 2, della legge n. 191 del 2009, non impedisce *ex se* l'assunzione del personale proveniente dal Consorzio ma comporta la responsabilità dei soggetti che hanno operato indebitamente le precedenti assunzioni.

Richiamati i suddetti approdi interpretativi della Sezione (cfr. la citata delibera n. 1079 del 30.12.2010), nella fattispecie in esame, sulla base di quanto

emerge dal quesito, da un lato le unità di personale cedute al Consorzio al momento dell'istituzione sono pari a quelle trasferite al Comune all'esito della soppressione, e dall'altro il Comune di Canzo ha provveduto a rideterminare la pianta organica con decorrenza dal 01.01.2004 senza procedere ad alcuna nuova assunzione a partire da tale data. Le osservazioni interpretative sviluppate nel prosieguo presuppongono tale quadro fattuale, che consente un raffronto omogeneo dei dati finanziari a prescindere dall'assetto organizzativo, mutevole nel tempo, preposto allo svolgimento dei servizi di polizia municipale.

In siffatto contesto, l'illustrata specificità della disciplina giuscontabile applicabile nel caso di cessazione dei consorzi di funzioni può acquistare rilievo anche in relazione al tetto di cui all'art. 9 comma 2 *bis* del d.l. n. 78/2010 (ed al generale principio del contenimento degli oneri per la contrattazione integrativa di cui alla recente legislazione finanziaria). In questo senso depone, tra l'altro, l'espresso riferimento legale all'assunzione delle risorse in capo ai Comuni che succedono al consorzio nello svolgimento delle funzioni e nei relativi rapporti di lavoro.

In altri termini, l'intervento normativo recato dall'art. 2 comma 186 lett. e) della l. n. 191/2009 si configura quale *lex specialis* rispetto ai limiti finanziari applicabili al comparto degli enti locali in sede di quantificazione del fondo per la contrattazione decentrata, purché in un'ottica di complessiva invarianza della spesa di personale all'esito della soppressione del consorzio.

La Sezione ritiene, dunque, che sia possibile adeguare in aumento il fondo - risorse stabili sulla base dei suddetti presupposti, a seguito dello scioglimento di un consorzio di funzioni ex l. n. 191/2009 quale disciplina speciale di settore.

Accedendo a tale orientamento interpretativo in punto "*an*", il Collegio può passare ad esaminare la delicata questione del "*quantum*" di adeguamento.

A questo proposito, dovendo individuare un criterio, sorge il dubbio se sia preferibile valorizzare gli importi effettivamente percepiti dai dipendenti transitati, oppure adottare un criterio meramente "capitario" che non tenga conto delle diverse quote percepite dai singoli lavoratori da parte del soppresso Consorzio.

Orbene, in linea di principio sotto il profilo giuslavoristico il personale trasferito nei ruoli dell'ente locale mantiene il diritto al trattamento stipendiale in godimento, in quanto il Comune subentra "*in tutti i rapporti giuridici e ad ogni effetto*" comprese le obbligazioni derivanti dal rapporto di impiego a tempo indeterminato, espressamente fatti salvi dalla Legge e ferme le prerogative datoriali una volta trasferiti i dipendenti. Atteso che una parte del trattamento stipendiale del personale risulta finanziato dalle risorse stabili del fondo per la contrattazione decentrata, ne deriva che - limitatamente all'ipotesi ex art. 2 comma 186 lett. e) l.

n. 191/2009 – l'ente locale potrà adeguare le predette risorse in misura pari al quantum ad esso imputabile delle spese di personale sostenute dal Consorzio nell'esercizio 2010, onde garantire l'invarianza finanziaria di siffatti oneri in termini omogenei.

L'individuazione del criterio di imputazione (*id est*, del parametro di incremento del fondo – risorse stabili) della quota parte in capo al singolo ente locale degli oneri di personale sostenuti dal Consorzio, laddove non già effettuata nei precedenti esercizi in sede di consolidamento di tali spese, è rimessa alla singola Amministrazione (cfr. Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 8/2011), previa intesa – nel caso di specie - con gli altri Comuni facenti parte del soppresso Consorzio finalizzata, come detto, ad assicurare uniformità applicativa e neutralità finanziaria.

**P.Q.M.**

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

L' Estensore  
(Alessandro Napoli)

Il Presidente  
(Nicola Mastropasqua)

Depositato in Segreteria il  
26 aprile 2012  
Il Direttore della Segreteria  
(dott.ssa Daniela Parisini)